



*Comune di Valenza*

I.U.C.  
IMPOSTA UNICA COMUNALE  
REGOLAMENTO  
COMPONENTE TASI

**Deliberazione di approvazione** di Consiglio Comunale n. 36 del 21 luglio 2014, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 29.07.2014 al giorno 12.07.2014, divenuta esecutiva il giorno 08.07.2014

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 45 del 28 agosto 2015, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 08.09.2015 al giorno 22.09.2015, divenuta esecutiva il giorno 18.09.2015

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2016, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 05.05.2016 al giorno 19.05.2016, divenuta esecutiva il giorno 16.05.2016

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n° 147, e s.m.i..
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune di cui al successivo art. 14.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 3**  
**Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione:
  - abitazione principale con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria;
  - terreni agricoli
  - terreni incolti
  - terreni sui quali é svolta attività agricola non in forma imprenditoriale (cosiddetti "orticelli").

**Art. 4**  
**Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati, esclusa l'abitazione principale con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ed aree fabbricabili, di cui al precedente art. 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante, salvo il caso in cui tale occupazione riguardi un'abitazione principale con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per la quale nulla è dovuto, versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dall'inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino della relativa cessazione. Per il computo del periodo di possesso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti ai fini IMU.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie.
6. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si siano protratti per almeno quindici giorni.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**Art. 5**  
**Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

## Art. 6 Aliquote

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille
2. L'aliquota, anche con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili, può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi del successivo comma 8, anche differenziandole in ragione a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013.
5. L'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille. I limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, ai sensi ed alle condizioni previste dalla Legge 27.12.2013, n° 147, comma 677 e s.m.i., e dalla Legge 23.12.2014, n° 190, comma 679 e s.m.i. e dalla Legge 28.12.2015, n. 208 e s.m.i..
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
8. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
9. Con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio comunale provvede all'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## Art. 7 Detrazione per l'abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'art. 6 il Consiglio comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Art. 8 Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, redatta su modello ministeriale oppure su altro modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Alla dichiarazione relativa alla TASI si applicano, ove compatibili, le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

## **Art. 9 Versamenti**

1. Ai fini del versamento del tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il modello F24 di cui alle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, o l'apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, sulla base delle scadenze previste dalla legge.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n° 360 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n° 360/1998 alla data del 31 maggio 2014.

In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n° 360/1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014 mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

In caso di ulteriore mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base.

4. Nei casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del relativo diritto reale, il tributo dovuto dall'occupante non è versato qualora esso sia inferiore ad Euro 20,00. Nei casi in cui l'unità immobiliare sia invece occupata dallo stesso titolare del relativo diritto reale, il tributo dovuto da quest'ultimo non è versato qualora esso sia inferiore ad Euro 5,00. Entrambe le soglie minime di cui sopra si intendono riferite al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 10 Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto in data 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n° 810.
2. Sono altresì esenti da TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c) d), e) f) ed i) del D.Lgs. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012 e s.m.i..

#### **Art. 11 Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile e s.m.i.. Detti interessi sono calcolati secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
3. Per eventuali ritardi oltre i 180 giorni di cui al comma precedente, il tasso di interesse sarà aumentato di 3,00 punti percentuali.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.

#### **Art. 12**

##### **Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 2013 e nella Legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Art. 13**

##### **Dilazione del termine di pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo. È facoltà del Comune, valutate le

reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito in un massimo di 6 rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi al tasso legale.

2. Per importi superiori a 10.000,00 euro può essere richiesta la fidejussione bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero del credito. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune prima della scadenza del pagamento dell'avviso e deve essere corredata di idonea documentazione (modulo ISEE, estratto conto bancario, ecc.).

#### **Art. 14** **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n° 639 e s.m.i., tenuto altresì conto delle disposizioni di cui alla Legge n° 265/2002 e s.m.i., se la riscossione è eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n° 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 15** **Servizi indivisibili del Comune**

1. La TASI concorre al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - servizi connessi agli organi istituzionali;
  - servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
  - servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
  - servizio di anagrafe e stato civile;
  - servizio statistico;
  - servizi connessi con la giustizia;
  - servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
  - servizi di protezione civile, di pronto intervento e della sicurezza pubblica;
  - servizi necroscopici e cimiteriali;
  - servizi di fognatura e depurazione;
  - servizi di viabilità e illuminazione pubblica.



**Art. 16**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.